

DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010

**ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E
MODALITA' DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI**

Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 e con Legge n. 123 del 5 agosto 2019.

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Decreto Delegato n. 50 del 16 marzo 2010 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010

**ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E
MODALITA' DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI**

Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 e con Legge n. 123 del 5 agosto 2019.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.
(Definizioni)

1. Tutti i termini impiegati nel presente decreto delegato già definiti dalla Legge 1° marzo 2010 n. 42 (L'Istituto del Trust) assumono il significato in questa indicato.
2. Per "estratto" dell'atto istitutivo del trust si intende l' "attestato" del trust di cui all'articolo 7 della summenzionata Legge 1° marzo 2010 n.42

**CAPO II
REGISTRO DEI TRUST**

Art. 2.
(Registro dei trust)

1. E' istituito l'Ufficio del Registro dei trust della Repubblica di San Marino per le iscrizioni previste dalla legge.
2. Il Registro dei trust è presso l'Autorità di Vigilanza.
3. La registrazione nel Registro dei trust attesta l'esistenza degli atti che, ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n. 42, devono esservi iscritti assicurandone la conservazione.
4. Al Registro dei trust non si applica alcuna limitazione per ricerche effettuate o disposte dall'Autorità Giudiziaria, dall'Agenzia di Informazione Finanziaria e dalle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 3.
(Iscrizione nel Registro dei trust)

1. Sono iscrivibili i trust costituiti ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n. 42, secondo le modalità, nei termini e alle condizioni ivi previsti. A norma della citata legge, e fermo quanto disposto al successivo articolo 11, sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro dei trust:
 - i) ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della citata legge, l'estratto dell'atto istitutivo del trust. L'iscrizione nel Registro dell'estratto esonera i soggetti designati dall'obbligo di registrazione del relativo atto istitutivo, purché quest'ultimo sia stato redatto in forma di scrittura con sottoscrizione autenticata, trovando altrimenti applicazione il successivo articolo 11 comma 2 punto sub (i).

- ii) ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della citata legge, le modifiche dell'atto istitutivo riguardanti gli elementi indicati nell'estratto; nonché,
- iii) ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della citata legge, la richiesta di cancellazione del trust; infine
- iv) ogni altro atto che ai sensi della citata legge deve essere iscritto nel Registro del trust.

2. L'atto istitutivo del trust ed il relativo estratto, di cui si richiede l'iscrizione, devono essere redatti in lingua italiana e, se in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

3. L'iscrizione nel Registro dei trust è richiesta dai soggetti tenuti per legge ed è effettuata a cura dell'Ufficio del Registro dei trust nei cinque giorni lavorativi successivi la richiesta. Prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge, ivi compreso, qualora l'iscrizione sia tardiva, che sia stata pagata la sanzione di cui all'articolo 8 comma 8 della citata legge.

4. L'Ufficio provvede all'iscrizione mediante trascrizione dell'estratto autenticato dell'atto istitutivo.

5. L'Ufficio rimette, al soggetto richiedente l'iscrizione, la certificazione attestante l'avvenuta iscrizione del trust.

6. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere tempestivamente comunicato con raccomandata inviata al richiedente l'iscrizione. Questi può ricorrere entro trenta giorni all'Autorità Giudiziaria, la quale provvede con decreto.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della citata legge, l'Ufficio del Registro dei trust riserverà apposita sezione, del Registro dei trust, ai trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano integralmente a tale apposita sezione, fermo restando che i soggetti tenuti a richiedere l'iscrizione del trust devono, al momento della richiesta, specificare se il trust sia qualificabile come trust estero ai sensi del predetto articolo 56 della citata legge.

Art. 4

(Tenuta del Registro dei trust)

1. Il Registro dei trust è tenuto in modo da garantire la integrità e la completezza delle iscrizioni.

2. Il Registro dei trust è tenuto su supporto cartaceo. Fermo il rispetto delle disposizioni normative speciali, il Registro dei trust potrà essere tenuto anche in modo informatizzato.

3. Il Registro dei trust, tenuto su supporto cartaceo, non dovrà contenere interlinee, trasporti a margine ed abrasioni. Le parole eventualmente cancellate dovranno essere leggibili.

4. Il Registro dei trust, tenuto su supporto cartaceo, dovrà essere vidimato mediante bollatura in ogni foglio, con numerazione progressiva in ogni pagina e firmato dal Responsabile incaricato dell'Ufficio del trust.

5. Nel caso in cui le risultanze del registro informatizzato siano in contrasto e/o difformi da quelle del supporto cartaceo prevarranno sempre queste ultime.

Art. 5.

(Certificazioni)

1. L'Ufficio dei trust rilascia certificazioni delle risultanze del Registro al solo trustee o all'agente residente che ne faccia richiesta.

2. In deroga al comma precedente le certificazioni sono rilasciate a soggetti diversi dal trustee o dall'agente residente qualora autorizzate dall'Autorità Giudiziaria.

2bis. Qualora l'atto istitutivo lo preveda, l'Ufficio certifica anche i nomi e le spettanze dei beneficiari, con esonero da ogni responsabilità se la certificazione è conforme alle risultanze del Registro.

3. Le certificazioni vengono rilasciate, in osservanza delle disposizioni sull'imposta di bollo, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta. La conformità all'originale di quanto trasmesso è attestata dal Responsabile dell'Ufficio del Registro dei trust.

4. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di certificazioni è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella certificazione rilasciata.

Art. 6

(Modifiche e cancellazione dal Registro dei trust)

1. Ogni modificazione di cui all'articolo 13 comma 3 della citata legge, successiva alla registrazione, deve essere registrata nel Registro, con le stesse forme e secondo le medesime modalità previste per la registrazione dell'estratto dell'atto istitutivo del trust.

2. Il trustee residente o l'agente residente è tenuto a dare all'Ufficio del Registro dei trust comunicazione scritta di tali modifiche versando contestualmente, ove previsto, i corrispondenti diritti, imposte o tasse. L'Ufficio provvederà ad aggiornare, nei cinque giorni lavorativi successivi la comunicazione, il Registro dei trust, apportando le modifiche indicate e rimettendo al soggetto che ha effettuato la comunicazione la relativa certificazione.

3. Qualora si verifichi uno degli eventi previsti dall'articolo 15 della citata legge, il trustee residente o l'agente residente deve chiedere la cancellazione del trust dal Registro e deve restituire altresì il certificato attestante l'iscrizione.

4. L'Ufficio cancellerà l'iscrizione del trust, chiedendo la riconsegna del relativo certificato, ovvero, in mancanza ed in sostituzione dello stesso, la consegna di apposita dichiarazione autenticata del trustee o dell'agente residente, con cui ne viene attestato l'avvenuto smarrimento, perdita, distruzione o sottrazione.

Art. 7.

(Cancellazione d'ufficio)

1. Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, l'Autorità Giudiziaria, sentiti gli interessati, ne ordina la cancellazione.

Art. 8.

(Ricorso di volontaria giurisdizione)

1. Contro i provvedimenti adottati dall'Ufficio del Registro dei trust è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria.

2. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato salva diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria.

3. L'atto contenente il gravame va depositato a mezzo di difensore presso l'Autorità Giudiziaria, insieme ai motivi e con i documenti che comprovano l'interesse del ricorrente ed il fondamento della doglianza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Il ricorso di cui al presente articolo è soggetto alla tassa per i ricorsi di volontaria giurisdizione.

5. Non sono ammessi ulteriori o diversi mezzi di impugnativa per i provvedimenti di cui al presente articolo.

6. Ogni altra controversia avente natura contenziosa è disciplinata dalle norme ordinarie in materia di contenzioso civile.

Art. 9.

(Disposizioni fiscali)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 17 marzo 2005 n. 38.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla Istituzione di apposita Autorità Giudiziaria le attribuzioni di questa spetteranno al Tribunale Unico, con le procedure indicate nel precedente articolo 8.

Art. 11.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 9 della Legge 17 marzo 2005 n. 38 e 8 della Legge 1° marzo 2010 n. 42, l'iscrizione nel Registro dei trust, limitatamente agli atti ad essa soggetti, sostituisce a tutti gli effetti la registrazione prevista dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche.
2. La previsione di cui al precedente comma 1 non trova applicazione qualora:
 - (i) l'atto istitutivo del trust sia stato redatto con la forma dell'atto pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 della Legge 1° marzo 2010 n. 42, dovendo in tal caso il Notaio, o i soggetti designati qualora questi non vi provveda, curare, oltre che la registrazione del relativo estratto nel Registro del trust, anche la registrazione dell'atto pubblico di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85, e successive modifiche. La registrazione dell'atto pubblico istitutivo del trust avverrà in esenzione di imposta a norma dell'articolo 9 comma 2 della Legge 17 marzo 2005 n. 38;
 - (ii) si riferisca ad ogni altro atto, anche se posto in essere nell'ambito e/o in esecuzione del trust, diverso da quelli di cui al precedente articolo 3 comma 1, per i quali trovano, di contro, integrale applicazione le previsioni di cui alla citata Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche, fatta sempre salva, anche in tale ipotesi, l'applicazione dell'articolo 9 comma 2, della Legge 17 marzo 2005, n. 38.
3. L'iscrizione nel Registro dei trust non esonera i soggetti competenti dall'obbligo di rendere pubblici mediante trascrizione nei pubblici registri i fatti o atti di acquisto, di perdita o di disposizione di diritti reali immobiliari, quali indicati dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e successive modifiche. A tal fine, trovano integrale applicazione le disposizioni dettate nella citata Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e successive modifiche, nonché le relative imposte.
4. Il Registro dei Trust, di cui al Decreto 8 giugno 2005 n. 86, sarà a cura del Dirigente dell'Ufficio Industria, Commercio e Artigianato consegnato al Responsabile dell'Autorità di Vigilanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

CAPO III

LIBRO DEGLI EVENTI

Art. 12.

(Libro degli eventi)

1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi, nel quale registra ogni avvenimento relativo al trust prescritto dalla legge e dall'atto istitutivo, nonché ogni altro

avvenimento relativo al trust prescritto dalla legge e dall'atto istitutivo , nonché ogni altro avvenimento relativo al trust del quale ritenga opportuno conservare memoria.

2. Ciascun avvenimento sarà registrato in ordine cronologico, e di essi il trustee dovrà mantenere una raccolta completa e dettagliata.

Art. 13.

(Vidimazione del Libro degli eventi)

1. Il Libro degli eventi è tenuto su supporto cartaceo, in modo da garantire la integrità, la completezza e la disponibilità delle relative risultanze.

2. Il Libro degli eventi dovrà essere vidimato da notaio, mediante bollatura in ogni foglio e con numerazione progressiva in ogni pagina. Sull'ultima pagina vidimata il notaio dovrà attestare il numero totale dei fogli di cui tale Libro è composto.

Art. 14.

(Consultazione del Libro degli eventi)

1. Il Libro degli eventi dovrà essere esibito ai soggetti indicati al quarto comma dell'articolo 28 della Legge 1° marzo 2010 n. 42, su richiesta degli stessi.

2. Il Libro degli eventi dovrà inoltre essere esibito all'Agenzia di Informazione Finanziaria, su richiesta della stessa.

3. Il Libro degli eventi dovrà altresì essere esibito ad altri soggetti cui l'atto istitutivo attribuisca il relativo diritto e secondo le modalità e le forme all'uopo eventualmente previste.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto 10 giugno 2005 n. 86.